SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 165**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 15 luglio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1992, n. 337.

Regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

92G0378

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

92A3040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 maggio 1992.

Ripartizione delle divisioni nell'ambito dei cinque servizi della Direzione generale del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 847;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1986, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la rideterminazione delle competenze delle direzioni generali del Ministero del tesoro.

Visto il decreto interministeriale in data 13 febbraio 1992 emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 348, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 378/1991 è stata disciplinata l'organizzazione della Direzione generale del Tesoro ripartendone le attribuzioni in cinque servizi e prevedendo altresì l'istituzione di un ufficio ispettivo centrale;

Ritenuta la necessità di articolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 novembre 1991, n. 378, ciascun servizio della Direzione generale del Tesoro in divisioni aventi competenze concernenti materie e compiti omogenei, fermo restando il numero totale delle divisioni dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Ritenuto che la ripartizione dei servizi in divisioni deve essere disposta in modo da assicurare una corrispondenza funzionale tra il numero delle divisioni e le competenze attribuite a ogni servizio;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, con il quale, nel rideterminare le competenze della Direzione generale del Tesoro, è stato confermato che fanno parte dell'ordinamento della stessa Direzione generale gli uffici di gestione e controllo ivi elencati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 378/1991, con il presente provvedimento vanno disciplinati anche l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 7 maggio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio primo della Direzione generale del Tesoro, concernente l'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari, si articola nelle seguenti divisioni:

Divisione I: Analisi della congiuntura economica italiana con particolare riferimento ai vincoli macroeconomici e di ordinamento imposti dai trattati europei e al coordinamento internazionale delle politiche economiche. Analisi della politica di bilancio con particolare riferimento ai vincoli suddetti.

Divisione II: Analisi, anche in collaborazione con la commissione tecnica per la spesa pubblica e la Ragioneria generale dello Stato, dei provvedimenti attuativi della politica di bilancio e di leggi e schemi di disegni di legge in materia economica, monetaria e finanziaria. Analisi e valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro.

Divisione III: Analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico e al funzionamento dei mercati.

Divisione IV: Relazioni finanziarie nell'ambito della Comunità europea dell'OCSE, del Fondo monetario internazionale e del Gruppo dei 7.

Divisione V: Sviluppo delle procedure per l'automazione dei servizi della Direzione generale del Tesoro. Progettazione e realizzazione del sistema di pagamenti del Tesoro. Progettazione delle banche dati della Direzione generale del Tesoro e gestione dei collegamenti con banche dati esterne e con il Servizio statistico nazionale.

Divisione VI: Ufficio statistico della Direzione generale del Tesoro. Documentazione statistica, gestione delle banche dati della Direzione generale del Tesoro. Biblioteca. Segreteria del servizio e segreteria del consiglio degli esperti. Organizzazione di seminari e convegni da tenersi a cura della Direzione generale del Tesoro. Ufficio relazioni con il pubblico. Analisi volte a migliorare le strutture e le procedure della Direzione generale del Tesoro. Individuazione delle professionalità correlate con i servizi di istituto. Iniziative di aggiornamento del personale, anche mediante corsi organizzati d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri organismi nazionali e internazionali.

Art. 2.

Il servizio secondo della Direzone generale del Tesoro concernente la tesoreria dello Stato ed il debito pubblico si articola nelle seguenti divisioni:

Divisione I: Affari generali e segreteria. Ufficio per le relazioni con il pubblico. Adempimenti relativi alla

commissione parlamentare di vigilanza e relazioni sull'Amministrazione del debito pubblico. Abilitazione di aziende di credito a compiere operazioni di debito pubblico. Vigilanza sugli uffici speciali del debito pubblico: ufficio ricevimento, ufficio cassiere e gestione stampati, archivio, ufficio protocollo movimento e spedizione, ufficio avvaloramento titoli legatoria.

Divisione II: Ammissione a pagamento dei titoli di spesa emessi da amministrazioni centrali dello Stato. Adempimenti in materia di smarrimento o distruzione dei predetti titoli di spesa. Accertamenti su titoli di spesa pagati. Adempimenti in materia di depositi provvisori presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Divisione III: Contabilità dei titoli di spesa pagati dalla Tesoreria centrale dello Stato. Servizio dei vaglia del Tesoro. Sovvenzioni del Tesoro alla posta. Conti giudiziari dei tesorieri e somministrazione bollettari soggetti a rendiconto. Emissione di circolari, progressive per rappresentanza legale di società ed enti vari. Controllo sui versamenti degli agenti della riscossione.

Divisione IV: Emissione e gèstione dei buoni ordinari del Tesoro ed adempimenti amministrativo-contabili connessi. Situazione giornaliera di cassa delle tesorerie provinciali. Elaborazione delle previsioni del fabbisogno di cassa della tesoreria statale a cadenza mensile, annuale e pluriennale. Adempimenti connessi alla elaborazione del capitolo riguardante la gestione di tesoreria per la relazione sul fabbisogno di cassa del settore pubblico.

Divisione V: Adempimenti e provvedimenti in materia di gestione dei servizi della tesoreria statale. Applicazione e aggiornamento delle norme in materia di contabilità generale dello Stato e di istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Conto riassuntivo del Tesoro. Elaborazione dei dati del settore statale da inserire nella relazione sulla situazione economica del Paese.

Divisione VI: Sevizio dei conti correnti con amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo con enti del settore pubblico allargato e con altri enti di diritto pubblico. Servizio delle contabilità speciali ed adempimenti connessi.

Divisione VII: Provvedimenti e adempimenti conseguenti all'emissione di debiti consolidati redimibili buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro e di altri prestiti dello Stato. Circolari, ordini di servizi e comunicati connessi con la gestione dei prestiti predetti. Organizzazione e coordinamento delle operazioni straordinarie di cambio, affogliamento e rinnovazione. Provvedimenti riguardanti il rilascio di titoli relativi a prestiti ad emissione graduale.

Divisione VIII: Operazioni su titoli al portatore relativi a prestiti consolidati, redimibili e buoni del Tesoro poliennali e di investimenti di capitali in titoli nominativi. Operazioni in dipendenza di affogliamenti, cambi o rinnovazione dei predetti titoli al portatore. Contenzioso e adempimenti connessi ad affari legali, sequestri, pignoramenti, espropriazioni, opposizioni e ricevimento di atti giudiziali riguardanti titoli di Stato a medio-lungo termine.

Divisione IX: Operazioni su titoli nominativi, comunque intestati e vincolati, relativi a prestiti consolidati, redimibili e buoni del Tesoro poliennali. Adempimenti in materia di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti titoli nominativi. Schedario degli statuti di società.

Divisione X: Custodia del gran libro del debito pubblico e tenuta dei relativi registri integrativi generali e particolari, distinti per ciascun prestito. Schedari delle iscrizioni nominative, delle opposizioni, delle prescrizioni e dei titoli circolanti all'estero. Adempimenti relativi ai bollettini delle estrazioni.

Divisione XI: Gestione dei servizi relativi al centro elettronico. Elaborazioni riguardanti il fabbisogno del settore statale e della copertura nonché relative previsioni. Prospetti per la relazione trimestrale di cassa. Elaborazioni riguardanti la gestione e l'amministrazione dei BOT. Elaborazione di tabelle del conto riassuntivo del Tesoro e del conto consuntivo. Rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi.

— Tesoreria centrale dello Stato e ufficio di controllore capo presso la medesima.

— Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico e ufficio di controllore capo presso la medesima.

Art. 3.

Il servizio terzo della Direzione generale del Tesoro, concernente gli affari internazionali e il personale, si articola nelle seguenti divisioni:

Divisione I: Affari generali concernenti i servizi della Direzione generale del Tesoro: segreteria riservata del direttore generale del Tesoro: gestione delle risorse e del personale: utilizzo delle strutture della Direzione generale del Tesoro: ordini di servizio: ufficio ricevimento corrispondenza della Direzione generale del Tesoro: rapporti con le organizzazioni sindacali, contrattazione decentrata: relazione al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 1972; servizi speciali: ufficio per le relazioni con il pubblico: predisposizione norme regolamentari.

Divisione II: Amministrazione del personale della Direzione generale: rilevazione presenze in servizio, accertamento e liquidazione delle competenze accessorie: liquidazione delle missioni effettuate all'estero: amministrazione capitoli di bilancio: economato e cassa.

Divisione III: Questioni generali di politica finanziaria internazionale e delle C.E. Trattazione delle questioni internazionali monetarie, di politica economica e congiunturale. Partecipazione al consiglio ECOFIN ed ai negoziati comunitari relativi. Esecuzione dei trattati delle C.E. Attuazione dell'Unione economica e monetaria. Accordi internazionali monetari. Rapporti tra le C.E. ed i Paesi terzi.

Divisione IV: Mercati finanziari ed istituzioni creditizie. Partecipazione a comitati e commissioni in sede C.E. e OCSE relative all'evoluzione dei mercati finanziari nonché ai fini della liberalizzazionee dell'armonizzazione

dei mercati mobiliari. Negoziati comunitari ed internazionali concernenti le normative in materia bancaria e finanziaria, la liberalizzazione dei movimenti di capitale e la lotta al riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite. Servizi finanziari in sede OCSE e GATT.

Divisione V: Questioni inerenti all'assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione e trattazione delle tematiche relative in sede sia nazionale, sia internazionale. Rapporti con la SACE. Mediocredito centrale ed istituzioni finaziarie italiane e straniere per quanto attiene all'esportazione ed agli accordi di consolidamento, rifinanziamento e cooperazione tecnica, economica, finanziaria ed industriale con i Paesi in via di sviluppo. Trattazione in tutte le sedi nazionali (CIPES - CICS - Comitato direzionale aiuti allo sviluppo ecc.) ed internazionali (C.E., OCSE, DAC, Club di Parigi, ecc.) dei problemi connessi agli aiuti allo sviluppo (doni, crediti di aiuto, crediti misti, imprese miste nei Paesi in via di sviluppo, attività multilaterali). Accordi internazionali di carattere commerciale e finanziario.

Divisione VI: Trattazione delle questioni internazionali di assistenza allo sviluppo. Gruppo della Banca mondiale. Istituti, banche e fondi regionali di assistenza allo sviluppo. Istituti regionali di assistenza ONU e agenzie specializzate. Accordi con le Istituzioni finanziarie internazionali. Enti spaziali e nucleari. Accordi internazionali per prodotti di base. Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Accordi con le istituzioni finanziarie internazionali previste nell'ambito della normativa per la collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale. Problemi riguardanti l'ecologia. NATO.

Divisione VII: Operazioni finanziarie con organismi internazionali: BEI, Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM. Rapporti con i suddetti organismi ed eventuale partecipazione ai relativi organi deliberativi. Adempimenti connessi con l'attuazione della legge n. 185/1990 e con la legge n. 212/1992.

Art. 4.

Il servizio quarto della Direzione generale del Tesoro, concernente le operazioni finanziarie e la vigilanza sui mercati, si articola nelle seguenti divisioni:

Divisione I: Pagamenti all'estero per conto e nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato. Rapporti con l'Ufficio italiano dei cambi. Controllo delle operazioni eseguiti dall'U.I.C., notifica degli addebiti, trasmissione vaglia Tesoro a saldo. Rimborso all'U.I.C. delle valute cedute al Tesoro. Rimessa di fondi per pensioni pagabili all'estero; rapporti con gli istituti di credito corrispondenti del Tesoro. Rimesse dall'estero a favore delle amministrazioni statali. Vigilanza sui «conti correnti valuta Tesoro» esistenti presso le rappresentanze diplomatiche e uffici consolari; autorizzazioni al prelievo da detti conti. Compravendita titoli del debito pubblico. Incameramento e realizzo depositi cauzionali. Rilevazioni giornaliere corso dei cambi e media semestrale del corso dei titoli da accettare in cauzione. Fondi anticipazione spese urgenti del Ministero affari esteri.

Divisione II: Tematica generale relativa alla vigilanza sul sistema creditizio, anche nelle regioni a statuto speciale. Problematica relativa alla struttura del sistema bancario e creditizio italiano, compreso l'esame degli schemi di statuto di enti ed istituzioni creditizie. Determinazione degli emolumenti spettanti agli amministratori di enti ed istituti. Nomine di competenza del Tesoro in seno ad istituti ed enti pubblici e questioni connesse. Questioni generali attinenti gli interventi finanziari del Tesoro. Operazioni finanziarie dell'ANAS, dell'Ente ferrovie dello Stato, di enti pubblici, enti locali e società, all'interno e all'estero con o senza garanzie dello Stato. Sovvenzioni e concorsi finanziari dovuti dal Tesoro ai medesimi enti ed aziende. Interventi per il finanziamento di autostrade e di ferrovie metropolitane e vigilanza sul relativo Fondo di garanzia. Apporti del Tesoro dello Stato al capitale o al fondo di dotazione di enti pubblici. Vigilanza del Tesoro sugli enti che non ricadono nella competenza di altre divisioni. Questioni riguardanti gli enti portuali.

Divisione III: Credito agrario ed interventi finanziari a favore dell'agricoltura. Vigilanza sul Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e sulla sezione speciale istituita presso il Fondo medesimo. Fondo di solidarietà nazionale. Riscontro concernente i fondi somministrati ad istituti ed enti in relazione a varie disposizioni di legge. Vigilanza sugli enti che hanno conferito l'azienda bancaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1990, n. 356. Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE). Credito per l'edilizia e relativa garanzia dello Stato. Credito per la cooperazione. Finanziamento del programma di metanizzazione del Sud. Operazioni finanziarie dell'Agenzia con garanzia dello Stato o oneri a carico del bilancio dello Stato. Sovvenzioni e concorsi finanziari dovuti dal Tesoro all'Azienda P.T. e all'Azienda di assistenza al volo. Questioni inerenti l'integrazione di oneri previdenziali (ENPAS, INPS, ecc.). Garanzia statale su finanziamenti ad enti locali, ospedali ed istituti autonomi case popolari.

Divisione IV: Agevolazioni finanziarie in materia di crediti per pubbliche calamità: credito peschereccio a medio termine e di esercizio, credito navale. Servizio di segreteria del Comitato interministeriale dei finanziamenti e del Comitato del Fondo centrale di garanzia. Questioni generali relative al settore assicurativo e previdenziale. Liquidazione indennità e spese per il funzionamento degli organi costituzionali. Liquidazione indennità ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo. Rimborso in linea capitale ed interessi dei certificati di credito del Tesoro (CCT, CTO, CTS, CTE, BTE). Rimborso in linea capitale ed interessi dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Rimborso dei mutui contratti dal fondo istituti

contrattuali lavoratori portuali con istituti di credito per fronteggiare situazioni di emergenza nei porti. Rimborsi in linea capitale ed interessi sui mutui contratti da comuni per la realizzazione di servizi ferroviari passanti. Finanziamento dell'Istituto mobiliare italiano in relazione alla partecipazione dello stesso all'aumento del capitale GEPI S.p.a. Provvidenze a favore delle imprese devastate dalla catastrofe del Vajont.

Divisione V: Interventi a favore dei seguenti settori: industria; artigianato; commercio; sport; editoria-pubblicità; trasporti; ambiente; turistico-alberghiero; minerario; cinematografico. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Intervento straordinario nel Mezzogiorno. Interventi a favore delle aree terremotate. Indirizzo e vigilanza sul Mediocredito centrale. Indirizzo e vigilanza sulla Cassartigiana. Fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS a favore delle piccole e medie imprese industriali meridionali.

Garanzia statale su finanziamenti alle imprese in amministrazione straordinaria. Determinazione dei tassi di riferimento nei settori economici di competenza. Legislazione regionale di incentivazione. Istruttoria delibere CIPE e CIPI nell'ambito delle materie di competenza.

Divisione VI: Autorizzazioni ministeriali per le costituzioni, gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società per azioni ai fini del controllo del mercato dei valori mobiliari. Autorizzazioni all'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, alla costituzione delle SICAV, alla commercializzazione di quote di fondi comunitari e per l'offerta di quote di fondi comuni extracomunitari. Armonizzazione delle legislazioni concernenti le borse valori, il credito ed il risparmio ed il mercato dei capitali in genere. Provvedimenti nei riguardi del mercato dei valori mobiliari per finalità di politica economica. Rapporti con la CONSOB relativamente alla regolarizzazione delle borse valori e del mercato dei capitali in genere e costituzione di organi di borsa. Ruolo unico e ruolo speciale degli agenti di cambio e provvedimenti disciplinari e amministrativi relativi ai medesimi. Sanzioni amministrative nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e dei soggetti che violano disposizioni concernenti il mercato mobiliare.

Divisione VII: Emissione e gestione di prestiti sul mercato internazionale. Emissione di certificati di credito del Tesoro. Emissione di titoli a media e lunga scadenza, collocati all'interno a copertura del fabbisogno. Mercato obbligazionario dell'eurolira. Rapporti con le agenzie per la valutazione del merito di credito della Repubblica e degli enti pubblici. Mercato secondario dei titoli pubblici.

Divisione VIII: Indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia per effetto delle disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del trattato di pace. Indennizzi per beni perduti nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste ed in Tunisia.

Divisione IX: Indennizzi per beni perduti in dipendenza degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace e per beni confiscati in Libia ed in altri Paesi. Ufficio relazioni con il pubblico.

Divisione X: Vigilanza sull'istituto di emissione ed attribuzioni di cui al testo unico di legge approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. Relazione annuale al Parlamento sull'andamento dell'Istituto di emissione. Questioni inerenti alla vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle decisioni del Comitato per il credito ed il risparmio da adottare con provvedimenti del Ministro del tesoro. Vigilanza sull'Ufficio italiano dei cambi. Monetazione metallica e cartacea di Stato, circolazione di banca. Movimento di fondi e somministrazioni di valori alla Tesoreria centrale dello Stato ed alle sezioni di tesoreria provinciali. Rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e coordinamento degli uffici governativi di controllo.

— Cassa speciale delle monete e dei biglietti a debito dello Stato e l'ufficio di controllore capo presso la medesima.

— Ufficio di controllo presso l'officina della Banca d'Italia.

— Ufficio di controllo presso la cassa speciale della Banca d'Italia.

— Ufficio di controllo sulla fabbricazione delle monete da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

— Uffici di controllo presso le cartiere per la fabbricazione della carta filigranata per i biglietti di banca.

Art. 5.

Il servizio quinto della Direzione generale del Tesoro, concernente l'antiriciclaggio, il valutario ed il contenzioso, si articola nelle seguenti divisioni:

Divisione I: Affari generali e segreteria. Ufficio per le relazioni pubbliche. Archivio generale. Acquisizione dei contesti valutari pervenuti dall'U.I.C., loro invio alla commissione consultiva e adempimenti connessi all'assegnazione delle pratiche. Rapporti con l'organo consultivo. Controllo sulle entrate afferenti al capo X per contributi dovuti da persone fisiche o giuridiche e per quote di rimborso di anticipazioni effettuate dal Tesoro. Stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro. Amministrazione dei capitoli di spesa e di bilancio. Accreditamento fondi alle intendenze di finanza per pagamento danni di guerra e requisizioni e danni alleati. Economato e cassa. Centro fotoriproduzioni. Procedure automatizzate. Acquisizione dati operativi a fini conoscitivi e di controllo.

Divisione II: Acquisizione delle quietanze relative al versamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione automatica e di sanzioni irrogate. Istruttoria delle pratiche concernenti infrazioni alle norme sull'antiriciclaggio ed emissione dei verbali di contestazione. Trattazione della residua materia dei Danni di guerra e della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Rimborso rendite ad enti previdenziali. Regolarizzazione delle posizioni assicurative con l'I.N.P.S. del personale dell'ex amministrazione dell'Africa italiana.

Divisione III: Esame dei pareri della commissione consultiva concernenti prevalentemente le seguenti materie: omesso versamento od omessa cessione di valute estere; costituzione di depositi o detenzione all'estero di disponibilità in valuta o in lire. Illeciti concernenti investimenti esteri in Italia. Illeciti concernenti trasferimenti valutari relativi a compensi di mediazione a favore di non residenti. Infrazioni relative alle norme sull'antiriciclaggio. Predisposizione dei provvedimenti di definizione dei relativi contesti.

Divisione IV: Esame dei pareri della commissione consultiva concernenti prevalentemente le seguenti materie: omesso deposito di titoli ed altri valori mobiliari esteri; illeciti concernenti l'esercizio del commercio delle valute estere da parte delle banche e dei soggetti autorizzati ad operare in cambi. Illeciti concernenti la canalizzazione delle operazioni valutarie ed in cambi. Illeciti concernenti investimenti italiani all'estero. Infrazioni relative alle norme sull'antiriciclaggio. Predisposizione dei provvedimenti di definizione dei relativi contesti.

Divisione V: Esame dei pareri della commissione consultiva concernenti prevalentemente le seguenti materie: illeciti concernenti importazione ed esportazione di merce. Esportazione di disponibilità in valuta o in lire. Illeciti concernenti il commercio dell'oro greggio. Ogni altra materia non rientrante nella competenza delle divisioni III, IV. Infrazioni relative alle norme sull'antiriciclaggio. Predisposizione dei provvedimenti di definizione dei relativi contesti.

Divisione VI: Interrogazione ed interpellanze parlamentari. Studi, proposte e predisposizione di schemi di provvedimenti normativi nelle materie di competenza del Servizio. Soluzione delle problematiche connesse alla normativa sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti di attuazione o di modifica. Contenzioso avente ad oggetto i provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione in materia valutaria e di antiriciclaggio.

Divisione VII: Vigilanza in ordine alla notifica ed esecuzione dei decreti inoltrati alle intendenze di finanza ed agli altri organi e soggetti interessati; rilascio di copie dei decreti ed atti dei contesti definiti. Predisposizione dei decreti di annullamento, revoca o modifica di provvedimenti precedentemente adottati. Adempimenti connessi con la custodia, il realizzo e la restituzione dei valori sequestrati, nonché con il rimborso alla Banca d'Italia delle spese sostenute. Adempimenti connessi con l'iscrizione a ruolo dei crediti erariali non riscossi nei termini ingiuntivi.

Art. 6.

Dell'ufficio ispettivo centrale, posto alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro, fanno parte i dirigenti superiori e i primi dirigenti del ruolo dei servizi ispettivi centrali della Direzione generale del Tesoro nonché i funzionari assegnati allo stesso ufficio.

I predetti dirigenti e funzionari provvedono, secondo le direttive del Ministro o del direttore generale del Tesoro, ad effettuare:

a) visite ispettive presso le sedi e gli stabilimenti della Banca d'Italia;

b) ispezioni periodiche presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Cassa speciale delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, l'Agenzia contabile del debito pubblico;

c) ispezioni in applicazione degli articoli 35 e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

d) ispezioni ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720;

e) ispezioni presso gli enti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, il 25 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 288

92A3324

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 luglio 1992.

Indicazione delle informazioni e dei documenti da produrre a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali per uso umano;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanità sono indicati, in relazione ai vari tipi di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale, quali documenti e informazioni, fra quelli previsti dall'art. 8, devono essere presentati a corredo della domanda;

Visto il documento III/3879/90-EN, approvato dal comitato per le specialità medicinali della Comunità economica europea nel dicembre 1991, contenente una linea-guida sulle «domande abbreviate» di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali;

Sentita la commissione consultiva unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande dirette ad ottenere le modifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano specificate nell'allegato al presente decreto devono essere corredate dalla documentazione indicata nello stesso allegato.

2. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 1, fatti salvi i casi in cui sia richiesta soltanto la presentazione dello studio di bioequivalenza, devono essere fornite anche le relazioni degli esperti, secondo quanto previsto dal documento allegato al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 1989. Le parti IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF e IIQ del dossier, conformi a quanto previsto dal documento citato, devono essere fornite se pertinenti alla modifica.

3. Alla domanda devono essere allegati due esemplari in bollo del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichetta e del foglio illustrativo.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 disciplinano, per quanto applicabili, anche le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi prodotti che presentino, rispetto ad altri già immessi sul mercato italiano e autorizzati da almeno dieci anni in un Paese della Comunità economica europea, le variazioni specificate nell'allegato.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

Documentazioni da presentare a corredo di domande dirette ad ottenere modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Tipo di modifica	Documentazione richiesta
Modifica di titolarità dell'AIC (a seguito di cessione del prodotto, di trasformazione della società titolare, ecc.).	copia autenticata dell'atto di diritto privato che giustifica la richiesta di trasferimento dell'AIC.
Modifica dello stabilimento di produzione e/o controllo.	documento comprovante che lo stabilimento è idoneo alla produzione e/o controllo della specialità medicinale (il documento non è necessario se la prova dell'idoneità è già acquisita agli atti del Ministero); se lo stabilimento non appartiene al richiedente, atto attestante l'accordo intervenuto fra il proprietario e il richiedente.
Modifica di denominazione del prodotto.	motivazione della richiesta.
Modifica di sale o estere o complesso o derivato di una stessa frazione chimica terapeuticamente attiva.	documentazione che provi l'assenza di variazioni della farmacocinetica della frazione chimica terapeuticamente attiva, della farmacodinamica e/o della tossicità che possano modificare il profilo della sicurezza/efficacia; in caso contrario la sostanza deve essere considerata un nuovo principio attivo con presentazione di dossier completo.
Modifica di indicazione terapeutica.	dati clinici (sicurezza/efficacia); dati preclinici se necessari.
Modifica di via di somministrazione (ivi compresa la modifica da una ad altra via di somministrazione parenterale).	dati clinici (sicurezza/efficacia); dati farmacocinetici: dai preclinici (ad es. tossicità locale) se necessari.
Modifica di forma farmaceutica (senza modifica di via di somministrazione).	se si tratta di differente formulazione per assunzione orale contenente lo stesso principio attivo e lo stesso tipo di rilascio: dati di bioequivalenza (biodisponibilità nell'uomo in confronto con il prodotto di riferimento); se si tratta di variazione da rilascio convenzionale a rilascio modificato: dati clinici (sicurezza/efficacia); dati farmacocinetici; dati preclinici (ad es. tossicità locale) se necessari.
Modifica di eccipienti	dati di bioequivalenza (biodisponibilità nell'uomo in confronto con il prodotto in riferimento).
Modifica di dosaggio comportante modifica di schema posologico	dati clinici (sicurezza/efficacia); farmacocinetica.
Modifica di dosaggio della singola unità posologica non comportante modifica del quantitativo di principio attivo per ciascuna somministrazione.	dati di bioequivalenza (biodisponibilità nell'uomo in confronto con il prodotto di riferimento).
Differente biodisponibilità: stessa frequenza di somministrazione ma dosi ridotte intese ad ottenere le stesse concentrazioni nel plasma/sangue in funzione del tempo.	dati di biodisponibilità nell'uomo in confronto con il prodotto di riferimento; se gli effetti sulle concentrazioni plasmatiche non sono sufficientemente noti, i dosaggi proposti devono essere supportati da studi clinici.
Modifica di confezione (modifica del numero di unità posologiche o del quantitativo globale di prodotto).	motivazione della richiesta in relazione al ciclo terapeutico previsto.
Modifica di confezionamento	motivazione della richiesta.

92A3308

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1992.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi sanitari», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dal dott. Cacciola Rocco Maria, la società cooperativa «Servizi sanitari», con sede in Crotone (Catanzaro), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione, non ha provveduto al deposito dei bilanci e che il numero dei soci è sceso al di sotto di quello della legge;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi sanitari», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita con rogito notaio Aldo Cerrelli in data 22 gennaio 1986 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Cervadoro Gregorio, residente in S. Floro (Catanzaro), via Torino n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3325

DECRETO 10 giugno 1992.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola di consumo di Rodallo», in Rodallo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Agricola di consumo, di Rodallo», con sede in Rodallo, frazione del comune di Coluso, si ritiene che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola di consumo di Rodallo», con sede in Rodallo, frazione del comune di Coluso (Torino), costituita con rogito notaio Emanuele Appendini in data 14 marzo 1946, repertorio n. 9053, iscritta al n. 686 registro società, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Geromin Gabriella, residente in Rivoli (Torino), piazza Bollani n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3326

DECRETO 10 giugno 1992.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Mi.L. - Cooperativa milanese lavoro», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa «Co.Mi.L. - Cooperativa milanese lavoro», con sede in Napoli, si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali:

Vista la relazione del direttore generale;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Mi.L. - Cooperativa milanese lavoro», con sede in Napoli, costituita con rogito notaio dott. Palombo Mirella, repertorio n. 5786, registro società n. 629, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Avallone Liliana, residente in Napoli, via Carducci, 29, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3327

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Differimento del termine di decorrenza indicato all'art. 4, comma 1, del regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157. (Deliberazione n. 6309).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157;

Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della citata legge n. 157/1991;

Viste le comunicazioni pervenute da numerosi intermediari, nonché dalle associazioni di categoria rappresentative degli stessi con le quali viene segnalata l'impossibilità di disporre degli strumenti informatici necessari per adempiere alla prevista data del 1° luglio p.v. agli obblighi di cui all'art. 4 del suddetto regolamento n. 5553/1991 e ciò anche per le difficoltà emerse nella predisposizione delle procedure automatiche di rilevazione dei dati da parte dei centri servizi utilizzati da detti intermediari:

Ritenuta la necessità, in presenza della menzionata situazione, di prorogare l'entrata in vigore dei suddetti obblighi;

Delibera:

Nell'art. 4, comma 1, del regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 157/1991 il termine del «1° luglio 1992» è sostituito dal «1° ottobre 1992».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 25 giugno 1992

p. *Il presidente:* ZURZOLO

92A3329

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Differimento del termine di entrata in vigore degli obblighi di registrazione di cui al Sistema dati di vigilanza contenuto nel manuale approvato con delibera n. 5389 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 6310).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1992, n. 1;

Vista la propria delibera del 2 luglio 1991, n. 5389, con cui è stato approvato il manuale contenente gli obblighi di comunicazione ai fini dei controlli di correttezza e regolarità delle operazioni ed indicazioni in ordine alla registrazione dei dati necessari ai fini dell'esercizio dei controlli stessi;

Visto in particolare il Sistema dati di vigilanza per la correttezza contenuto nel manuale approvato con la citata delibera n. 5389/1991;

Vista la propria comunicazione n. BOR/RM/92003372 del 12 maggio 1992 contenente istruzioni tecniche concernenti gli obblighi di registrazione previsti dal suddetto Sistema dati di vigilanza per la correttezza;

Viste le comunicazioni pervenute da numerosi intermediari, nonché dalle associazioni di categoria rappresentative degli stessi con le quali viene segnalata l'impossibilità di predisporre le procedure informatiche necessarie per adempiere alla prevista data del 1° luglio p.v. agli obblighi di registrazione di cui al Sistema dati di vigilanza per la correttezza e ciò anche per le difficoltà emerse nella predisposizione delle procedure automatiche di rilevazione dei dati da parte dei centri servizi utilizzati da detti intermediari;

Ritenuta la necessità, in presenza della menzionata situazione, di prorogare l'entrata in vigore dei suddetti obblighi;

Delibera:

Il termine di entrata in vigore del 1° luglio 1992 degli obblighi di registrazione di cui al Sistema dati di vigilanza contenuto nel manuale allegato alla delibera n. 5389/1991 è sostituito dal 1° ottobre 1992.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 25 giugno 1992

p. *Il presidente:* ZURZOLO

92A3330

DELIBERAZIONE 30 giugno 1992.

Differimento parziale del termine di efficacia indicato all'art. 56, comma 2, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 6312).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera del 2 luglio 1991, n. 5387;

Visto in particolare l'art. 56, comma 2, del suddetto regolamento;

Viste le comunicazioni pervenute da numerosi intermediari, nonché dalle associazioni di categoria rappresentative degli stessi con le quali viene segnalata l'impossibilità di disporre degli strumenti anche informatici necessari per adempiere alla prevista data del 1° luglio p.v. agli obblighi di registrazione stabiliti dagli articoli 21, 32, 35 e 40 del suddetto regolamento e ciò anche per le difficoltà emerse nella predisposizione delle procedure automatiche di rilevazione dei dati da parte dei centri servizi utilizzati da detti intermediari;

Ritenuta la necessità, in presenza della menzionata situazione, di prorogare l'entrata in vigore dei suddetti obblighi;

Vista la nota n. RM/92053717 del 30 giugno 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine alla proroga di detto termine;

Delibera:

Nell'art. 56, comma 2, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera del 2 luglio 1991, n. 5387, e limitatamente agli obblighi di registrazione di cui agli articoli 21, 32, 35 e 40 dello stesso regolamento, il termine del «1° luglio 1992» è sostituito dal «1° ottobre 1992».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 30 giugno 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3332

DELIBERAZIONE 30 giugno 1992.

Sospensione del rapporto di subdeposito di un agente di cambio con la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6311).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986;

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 del citato regolamento;

Visto il provvedimento urgente n. 57/92 con il quale il Presidente ha disposto la temporanea esclusione dai locali delle borse valori del dott. Nicola Cavallo, agente di cambio presso la borsa valori di Torino, a seguito delle irregolarità riscontrate nella gestione delle posizioni della clientela che avrebbero potuto riflettersi sulla stabilità finanziaria dell'agente di cambio e, di conseguenza, sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *a)*; del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, l'esclusione del dott. Nicola Cavallo dai locali delle borse valori comporta l'adozione da parte della commissione di un provvedimento di sospensione dello stesso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni presso la Monte Titoli che hanno capo al depositario dott. Nicola Cavallo;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento di attuazione i comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire presso la Monte Titoli depositi in titoli;

Sentito il comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Delibera:

È sospeso con decorrenza immediata il rapporto di subdeposito dell'agente di cambio dott. Nicola Cavallo con la Monte Titoli S.p.a.

Per la durata di tale sospensione le posizioni in titoli, facenti capo al dott. Nicola Cavallo, vengono trasferite dalla Monte Titoli in un deposito costituito a nome del comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino che curerà la gestione corrente di dette posizioni.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli enti e società emittenti.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 30 giugno 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3331

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 132

Corso dei cambi dell'8 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1120.600	1120.600	1120 —	1120.600	1120.600	1120.600	1119.740	1120.600	1120.600	1120.600
E.C.U.	1545.250	1545.250	1546 —	1545.250	1545.250	1545.250	1545.450	1545.250	1545.250	1545.250
Marco tedesco	755.370	755.370	755.250	755.370	755.370	755.370	755.400	755.370	755.370	755.370
Franco francese	224.280	224.280	224.750	224.280	224.280	224.280	224.260	224.280	224.280	224.280
Lira sterlina	2167.300	2167.300	2175 —	2167.300	2167.300	2167.300	2167.300	2167.300	2167.300	2167.300
Fiorino olandese	670.190	670.190	670.250	670.190	670.190	670.190	670.160	670.190	670.190	670.190
Franco belga	36.683	36.683	36.680	36.683	36.683	36.683	36.683	36.683	36.683	36.680
Peseta spagnola	11.947	11.947	11.980	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.947	11.940
Corona danese	196.330	196.330	196.600	196.330	196.330	196.330	196.350	196.330	196.330	196.330
Lira irlandese	2014.700	2014.700	2015 —	2014.700	2014.700	2014.700	2015 —	2014.700	2014.700	—
Dracma greca	6.172	6.172	6.170	6.172	6.172	6.172	6.171	6.172	6.172	—
Escudo portoghese	8.964	8.964	8.980	8.964	8.964	8.964	8.957	8.964	8.964	8.960
Dollaro canadese	948.150	948.150	937 —	948.150	948.150	948.150	946.500	948.150	948.150	948.150
Yen giapponese	9.058	9.058	9 —	9.058	9.058	9.058	9.060	9.058	9.058	9.050
Franco svizzero	837.390	837.390	837 —	837.390	837.390	837.390	837.730	837.390	837.390	837.390
Scellino austriaco	107.344	107.344	106.900	107.344	107.344	107.344	107.334	107.344	107.344	107.340
Corona norvegese	192.670	192.670	192.800	192.670	192.670	192.670	192.700	192.670	192.670	192.670
Corona svedese	208.860	208.860	209 —	208.860	208.860	208.860	208.850	208.860	208.860	208.860
Marco finlandese	276.750	276.750	277 —	276.750	276.750	276.750	276.800	276.750	276.750	—
Dollaro australiano	843.200	843.200	835 —	843.200	843.200	843.200	843 —	843.200	843.200	843.200

Media dei titoli dell'8 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50.950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103.400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105.350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987 94	88.575
» » » 21- 4-1987 94	88.425
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989 95	98.025
» » » 12.50% 19- 6-1989 95	98.225
» » » 12.50% 18- 7-1989 95	98.150
» » » 12.50% 16- 8-1989 95	99.475
» » » 12.50% 20- 9-1989 95	99.350
» » » 12.50% 19-10-1989 95	99.300
» » » 12.50% 20-11-1989 95	99.025
» » » 12.50% 18-12-1989 95	99.050
» » » 12.50% 17- 1-1990 96	98.925
» » » 12.50% 19- 2-1990 96	98.850
» » » 12.50% 16- 5-1990 96	98.900
» » » 12.50% 15- 6-1990 96	98.950
» » » 12.50% 19- 9-1990 96	98.500
» » » 12.50% 20-11-1990 96	98.575
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988 96	98.500
» » » 12.50% 18- 1-1991 97	98.300
» » » 12.00% 17- 4-1991 97	98.275
» » » 12.00% 19- 6-1991 97	97.550
» » » 12.50% 20- 1-1992 98	97.400
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987 93	99.900
» » » 8.75% 17- 7-1987 93	96.050
» » » 8.50% 19- 8-1987 93	104 —
» » » 8.50% 18- 9-1987 93	100.400
» » » 13.95% 1- 1-1990 94	102.050
» » » 13.95% 1- 1-1990 94 II	102 —
» » » TR 2.5% 1983 93	101.750
» » » Ind. 20- 7-1987 92	99.800
» » » » 19- 8-1987 92	99.800
» » » » 1-11-1987 92	99.650
» » » » 1-12-1987 92	99.800
» » » » 1- 1-1988 93	99,700

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988 93	99.725
» » » »	1- 3-1988 93	99.750
» » » »	1- 4-1988 93	99.650
» » » »	1- 5-1988 93	99.800
» » » »	1- 6-1988 93	100.025
» » » »	18- 6-1986 93	99.900
» » » »	1- 7-1988 93	100.250
» » » »	17- 7-1986 93	99.825
» » » »	1- 8-1988 93	100.025
» » » »	19- 8-1986 93	99.675
» » » »	1- 9-1988 93	99.900
» » » »	18- 9-1986 93	99.250
» » » »	1-10-1988 93	99.525
» » » »	20-10-1986 93	99.100
» » » »	1-11-1988 93	99.925
» » » »	18-11-1987 93	98.950
» » » »	19-12-1986 93	98.750
» » » »	1- 1-1989 94	99.900
» » » »	1- 2-1989 94	99.775
» » » »	1- 3-1989 94	99.750
» » » »	15- 3-1989 94	99.675
» » » »	1- 4-1989 94	99.600
» » » »	1- 9-1989 94	99.425
» » » »	1-10-1987 94	99.100
» » » »	1-11-1989 94	98.925
» » » »	1- 1-1990 95	99.075
» » » »	1- 2-1985 95	98.800
» » » »	1- 3-1985 95	96.950
» » » »	1- 3-1990 95	98.475
» » » »	1- 4-1985 95	97.075
» » » »	1- 5-1985 95	97.150
» » » »	1- 5-1990 95	98.250
» » » »	1- 6-1985 95	97.650
» » » »	1- 7-1985 95	99.475
» » » »	1- 7-1990 95	98.625
» » » »	1- 8-1985 95	98.925
» » » »	1- 9-1985 95	98.375
» » » »	1- 9-1990 95	98.550
» » » »	1-10-1985 95	97.850
» » » »	1-10-1990 95	98.275
» » » »	1-11-1985 95	97.625
» » » »	1-11-1990 95	98.050
» » » »	1-12-1985 95	97.975
» » » »	1-12-1990 95	97.775
» » » »	1- 1-1986 96	97.600
» » » »	1- 1-1986 96	98.275
» » » »	1- 1-1991 96	98.300
» » » »	1- 2-1986 96	97.575
» » » »	1- 2-1991 96	98.700
» » » »	1- 3-1986 96	97.375
» » » »	1- 4-1986 96	97.250
» » » »	1- 5-1986 96	97.350
» » » »	1- 6-1986 96	98.175
» » » »	1- 7-1986 96	98.950
» » » »	1- 8-1986 96	98.375
» » » »	1- 9-1986 96	98.400
» » » »	1-10-1986 96	97.200
» » » »	1-11-1986 96	97.200
» » » »	1-12-1986 96	97 —
» » » »	1- 1-1987 97	96.800
» » » »	1- 2-1987 97	96.325
» » » »	18- 2-1987 97	96.700
» » » »	1- 3-1987 97	96.875
» » » »	1- 4-1987 97	96.425
» » » »	1- 5-1987 97	96.450
» » » »	1- 6-1987 97	98.075
» » » »	1- 7-1987 97	98.050
» » » »	1- 8-1987 97	98.775
» » » »	1- 9-1987 97	98.500
» » » »	1- 3-1991 98	97.500
» » » »	1- 4-1991 98	97.175
» » » »	1- 5-1991 98	96.925
» » » »	1- 6-1991 98	97.225
» » » »	1- 7-1991 98	97.425
» » » »	1- 8-1991 98	97.350
» » » »	1- 9-1991 98	97.300
» » » »	1-10-1991 98	95.400
» » » »	1-11-1991 98	96.600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11.50%	1- 8-1992	99.650
» » »	12.50%	1- 9-1992	99.550
» » »	12.50%	1-10-1992	99.520
» » »	12.50%	1- 2-1993	99.350
» » »	12.50%	1- 7-1993	99.025
» » »	12.50%	1- 8-1993	98.875
» » »	12.50%	1- 9-1993	98.775
» » »	12.50%	1-10-1993	98.600
» » »	12.50%	1-11-1993	98.625
» » »	12.50%	1-11-1993	98.475
» » »	12.50%	17-11-1993	98.750
» » »	12.50%	1-12-1993	98.550
» » »	12.50%	1- 1-1989 94	98.775
» » »	12.50%	1- 1-1990 94	98.400
» » »	12.50%	1- 2-1990 94	98.075
» » »	12.50%	1- 3-1990 94	97.825
» » »	12.50%	1- 5-1990 94	97.850
» » »	12.50%	1- 6-1990 94	98.800
» » »	12.50%	1- 7-1990 94	98.500
» » »	12.50%	1- 9-1990 94	97.650
» » »	12.50%	1-11-1990 94	97.650
» » »	12.50%	1- 1-1991 96	97.725
» » »	12.50%	1- 3-1991 96	97.450
» » »	12.00%	1- 6-1991 96	96.025
» » »	12.50%	1- 9-1991 96	96.050
» » »	12.00%	1-11-1991 96	95.975
» » »	12.50%	1- 6-1990 97	96.050
» » »	12.50%	16- 6-1990 97	97.200
» » »	12.50%	1-11-1990 97	97.025
» » »	12.50%	1- 1-1991 98	97.050
» » »	12.50%	19- 3-1991 98	97.175
» » »	12.00%	20- 6-1991 98	94.900
» » »	12.50%	18- 9-1991 98	94.750
» » »	12.50%	1- 3-1991 2001	97.850
» » »	12.00%	1- 6-1991 2001	95.650
» » »	12.00%	1- 9-1991 2001	95.050

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984 92	10.50%	—
» » » »	22- 2-1985 93	9.60%	99.450
» » » »	15- 4-1985 93	9.75%	100.050
» » » »	22- 7-1985 93	9.00%	100.450
» » » »	25- 7-1988 93	8.75%	99.250
» » » »	28- 9-1988 93	8.75%	97.050
» » » »	26-10-1988 93	8.65%	96.825
» » » »	22-11-1985 93	8.75%	98.575
» » » »	28-11-1988 93	8.50%	96.175
» » » »	28-12-1988 93	8.75%	96.600
» » » »	21- 2-1986 94	8.75%	98.175
» » » »	25- 3-1987 94	7.75%	95.975
» » » »	19- 4-1989 94	9.90%	101.325
» » » »	26- 5-1986 94	6.90%	94.725
» » » »	26- 7-1989 94	9.65%	100.775
» » » »	30- 8-1989 94	9.65%	100.175
» » » »	26-10-1989 94	10.15%	101.725
» » » »	22-11-1989 94	10.70%	103.425
» » » »	24- 1-1990 95	11.15%	103.350
» » » »	27- 3-1990 95	12.00%	104.525
» » » »	24- 5-1989 95	9.90%	104.750
» » » »	29- 5-1990 95	11.50%	105.575
» » » »	26- 9-1990 95	11.90%	104.750

92A108072

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 è conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Vigile del fuoco Giuseppe Franceschini il 4 dicembre 1991, in Terni. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo interveniva per trarre in salvo dalle acque di un fiume una donna che vi si era gettata a scopo suicida.

Agente del Corpo di polizia penitenziaria Michele Ristallo, il 9 luglio 1990, in Rio Martino (Latina). — Libero dal servizio, con non comune coraggio e generoso slancio, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche, si tuffava in mare in soccorso di un bambino in procinto di annegare.

C.C. S.p.e. R.S. Aleardo Maria Cingolani, sgt. np. Giulio Gadaleta e sc. np. Paolo Paganelli, il 13 giugno 1991, in Rimini (Forlì). — Con pronta determinazione e generoso altruismo non esitava, insieme a due colleghi, a tuffarsi in mare in soccorso di una donna che vi era caduta a seguito di improvviso malore.

Vigile del fuoco Mario Cubeddu, il 21 aprile 1991, in Seneghe (Oristano). — Libero dal servizio, con non comune coraggio e generoso slancio, si introduceva in un appartamento, occupato da tre persone, riuscendo a spegnere l'incendio che vi si era sviluppato ed a rendere inerte una bombola di gas surriscaldata.

C.N.P. Tonino Preite, sc. np. Antonio Garozzo e sc. np. Alessio Soccodato, il 17 luglio 1991, in Cesenatico (Forlì). — Componente di motovedetta della Capitaneria di porto, con grande professionalità e senso del dovere riusciva, insieme ad alcuni colleghi, a trarre in salvo l'equipaggio di un catamarano che si era trovato in gravi difficoltà a causa delle proibitive condizioni del mare.

Appuntato scelto del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Lisciandra e agente del Corpo di polizia penitenziaria Agostino Selvaggio, il 28 agosto 1989, in Palermo. — Con grande spirito di abnegazione e incurante del rischio cui si esponeva riusciva ad individuare e catturare, insieme ad un collega, un giovane evaso da un istituto di pena.

92A3335

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della sezione «Semproitalia» presso la Direzione generale per le valute

Con decreto ministeriale 8 aprile 1992 è stata costituita, presso la Direzione generale per le valute, la sezione — denominata Semproitalia — per l'elaborazione e la formulazione di proposte intese a semplificare, normalizzare e snellire le procedure di commercio estero in base alle più recenti tendenze internazionali. La sezione opererà in stretta collaborazione con gli analoghi uffici esistenti nei Paesi della CEE, con gli uffici della Commissione di Bruxelles e quelli dell'ECE-ONU di Ginevra.

Alla sezione dovranno essere fatte pervenire proposte ed osservazioni degli operatori nazionali di commercio estero in materia di norme di standardizzazione delle procedure e della loro informatizzazione per lo scambio elettronico dei dati (EDI, Electronic Data Interchange).

92A3334

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rideterminazione della misura dell'indennità di carica e della medaglia di presenza a favore dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992, registro n. 8 Poste, foglio n. 323, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991, sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, l'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° maggio 1991, è determinata come segue:

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta	L. 150.000
importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione dell'Istituto, previsti per legge, per statuto o per regolamento	» 50.000

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

92A3337

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. F07 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3336

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1992 rispetto a giugno 1991 risulta pari a più 5,5 (cinquevirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1992 rispetto a giugno 1990 risulta pari a più 12,8 (dodicivirgolaotto).

92A3370

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 5 0 9 2 *

L. 1.200